Sentenza della Corte dell'8 febbraio 1966 [1]

Massime

Tassazione — Accertamento d'ufficio — Motivazione

Posto che l'accertamento d'ufficio è adeguatamente motivato dall'esposizione sommaria dell'elemento fondamentale su cui è fondato, l'amministrazione non è tenuta a spiegare dettagliatamente detto accertamento né a riprodurre la documentazione contabile e le analisi tecniche sulle quali esso è fondato.

Se l'impresa fornisce spiegazioni non manifestamente infondate, l'Alta Autorità, convenuta in giudizio, non può limitarsi ad affermare che dette spiegazioni non sono interamente persuasive ed astenersi dal giustificare la propria decisione.

Nella causa 8-65 promossa dalla

ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI S.P.A.,

con sede in Giovinazzo,

rappresentata ed assistita dall'avvocato Carlo Selvaggi, del Foro di Roma,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, 6, rue Willy-Goergen,

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dall'avvocato Italo Telchini, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Rolando Quadri, del Foro di Napoli,

e con domicilio eletto presso i suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo,

convenuta,

1 — Lingua processuale: l'italiano.

causa avente ad oggetto : l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità della C.E.C.A. in data 13 novembre 1964, relativa agli obblighi finanziari della ricorrente nell'ambito del consorzio per la perequazione del rottame importato e assimilato,

LA CORTE,

composta dai signori :
Ch. L. Hammes, presidente,
L. Delvaux, presidente di Sezione,
A. M. Donner (relatore), R. Lecourt e R. Monaco, giudici,
avvocato generale : J. Gand,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

La *Acciaierie e ferriere pugliesi*, che gestisce due stabilimenti siderurgici, uno a Bari e l'altro a Giovinazzo, impugna la decisione individuale 13 novembre 1964 con cui l'Alta Autorità le ha intimato il pagamento di 39 329 539 Lire a titolo di contributi relativi alla perequazione del rottame importato.

Durante il periodo in cui funzionava il consorzio di perequazione, vale a dire dall'aprile 1954 al novembre 1958, la ricorrente denunciava acquisti di rottame per complessive 129 614 tonnellate. Dopo due verifiche effettuate in loco dai funzionari della *Società fiduciaria svizzera* (nell'aprile 1957, per il periodo 1º aprile 1954 - 31 gennaio 1957, e nell'aprile 1960, per il periodo 1º febbraio 1957 - 30 novembre 1958), l'Alta Autorità, con lettera 29 marzo 1961, segnalava che gli acquisti complessivi di rottame risultavano di 25 372 tonnellate superiori al denunciato.

Dopo la produzione di nuovi documenti da parte della ricorrente e una terza verifica in loco, il 19 dicembre 1961 l'Alta Autorità rendeva noto un accertamento più favorevole che stabiliva in 10 520 tonnellate la differenza tra i quantitativi dichiarati e quelli effettivi. A norma dell'articolo 6 della decisione n. 7-63, con raccomandata dell'8 aprile 1963 veniva comunicato alla ricorrente il conteggio provvisorio, recante un saldo di Lire 39 329 539 a favore del consorzio.

In risposta alle obiezioni sollevate dalla ricorrente, l'Alta Autorità adottava la decisione 13 novembre 1964, sostanzialmente conforme alla lettera 8 aprile 1963.

Le rettifiche delle dichiarazioni di acquisti di rottame vi sono precisate come segue :

« Considerato che :

— con lettera 18 giugno 1963 l'impresa ha sollevato obiezioni riguardo all'imponibile dei contributi, affermando che l'Alta Autorità avrebbe erroneamente incluso 3 655 t di rottame nel tonnellaggio sottoposto ai contributi;

— in merito alle 3 655 t di rottame contestate dall'impresa, occorre osservare che :

— con lettera 19 dicembre 1961, i Servizi dell'Alta Autorità hanno trasmesso all'impresa un prospetto su cui figurano i tonnellaggi di base, sottoposti ai contributi, ripartiti nei diversi periodi di conteggio come segue :

Periodi	(*a*) Tonnellaggi dichiarati	(*b*) Differenze rilevate	(*c*) Tonnellaggi di base sottoposti ai contributi
1- 4-54 — 31- 3-55 .	26 791	3 050	29 841
1- 4-55 — 31- 1-57 .	64 000	5 653	69 653
1- 2-57 — 30- 4-57 .	6 534	—	6 534
1- 5-57 — 31- 7-57 .	6 095	437	6 532
1- 8-57 — 31-10-57 .	7 453	336	7 789
1-11-57 — 31- 1-58 .	5 103	291	5 394
1- 2-58 — 30- 4-58 .	3 659	483	4 142
1- 5-58 — 31- 7-58 .	6 614	232	6 846
1- 8-58 — 30-11-58 .	3 365	38	3 403
	129 614	10 520	140 134

— la quantità di 10 520 tonnellate di rottame indicata alla colonna *b*) è stata accertata attraverso l'esame dei documenti contabili in occasione delle verifiche effettuate presso l'impresa nell'aprile 1957, nell'aprile 1960, e nel luglio 1961;

— i controlli di cui sopra hanno confermato che l'impresa non aveva compilato correttamente le proprie dichiarazioni, che sono state pertanto rettificate; le rettifiche apportate alle dichiarazioni dell'impresa riguardano i tonnellaggi di base sottoposti ai contributi e mettono in evidenza :

in aumento :

106 tonnellate di rottame acquistate e non dichiarate per errore, come l'impresa ha ammesso in sede di verifica;

1 055 tonnellate di rottame acquistato, che l'impresa adduce di avere destinato alla fonderia di ghisa integrata (attività non soggetta al Trattato), senza peraltro fornire in merito alcuna prova concreta;

9 200 tonnellate di rottame, considerate dall'impresa come materiale di reimpiego, senza peraltro che questa abbia dimostrato di averle utilizzate a tal fine. Questa quantità deve invece identificarsi nel corrispondente aumento delle scorte, come risulta dal bilancio dei movimenti di rottame;

364 tonnellate di rottame venduto, proveniente dalle scorte di rottame della fonderia di ghisa integrata (scorte non sottoposte ai contributi), che l'impresa ha dedotto erroneamente;

1 347 tonnellate di rottame trasferito dall'acciaieria alla fonderia di ghisa, operazione di cui tuttavia non è stata fornita prova;

12 072 tonnellate in *totale*

in diminuzione :

1 552 tonnellate di rottame trasferito dall'acciaieria alla fonderia di ghisa e non dedotto, operazione di cui è stata fornita prova;

— tali rettifiche comportano un aumento del tonnellaggio di base sottoposto a contributi, ossia 10 520 tonnellate (t 12 072 — t 1 552) di rottame che l'impresa ha omesso di dichiarare;

— con lettera 12 febbraio 1962 è stato trasmesso all'impresa un prospetto ricapitolativo dei tonnellaggi imponibili di contributi, deduzione fatta del rottame destinato alla produzione di getti di acciaio, ripartiti nei diversi periodi di conteggio come segue :

Periodi	Tonnellaggi di base	Tonnellaggi destinati alla produzione di acciaio per getti	Tonnellaggi imponibili di contributi
1- 4-54 — 31- 3-55 .	29 841	1 583	28 258
1- 4-55 — 31- 1-57 .	69 653	2 862	66 791
1- 2-57 — 30- 4-57 .	6 534	344	6 190
1- 5-57 — 31- 7-57 .	6 532	320	6 212
1- 8-57 — 31-10-57 .	7 789	364	7 425
1-11-57 — 31- 1-58 .	5 394	280	5 114
1- 2-58 — 30- 4-58 .	4 142	380	3 762
1- 5-58 — 31- 7-58 .	6 846	441	6 405
1- 8-58 — 30-11-58 .	3 403	291	3 112
	140 134	6 865	133 269

— le 3 655 tonnellate di rottame contestate sono state calcolate dall'impresa sottraendo le 129 614 tonnellate da essa dichiarate dalla quantità di tonnellate 133 269 (tonnellaggio imponibile dopo l'esonero del rottame per la produzione di getti d'acciaio), senza tener conto che il tonnellaggio di base, in seguito ai succitati controlli, è stato aumentato a 140 134 tonnellate;

— l'impresa non ha fornito alcun elemento per dimostrare l'inesattezza dei dati (t 10 520) rilevati in occasione delle predette verifiche; di conseguenza, il tonnellaggio di base fissato in 140 134 t resta invariato;

— il tonnellaggio imponibile di contributi, fissato in 133 269 t deduzione fatta del rottame per la produzione di getti di acciaio, è stato posto a base del conteggio al 31 maggio 1963, trasmesso all'impresa « Acciaierie e ferriere pugliesi » in data 8 aprile 1963; l'impresa non ha sollevato obiezioni circa l'esattezza materiale di tale conteggio. »

Il presente ricorso, depositato il 29 gennaio 1965, è diretto contro tale decisione, pervenuta alla ricorrente il 20 dicembre 1964.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

« Ammesso in rito il presente ricorso, respinta ogni contraria istanza od eccezione :

1. Annullare, in ragione dei dedotti motivi, la decisione impugnata emessa dall'Alta Autorità della C.E.C.A. il 13 novembre 1964.
2. Conseguentemente dichiarare che l'Alta Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti richiesti dall'esecuzione della sentenza, ivi compresa la riforma della decisione 7-63 in base ai dati definitivi risultanti dalle statuizioni della Corte.
3. Condannare l'Alta Autorità al rimborso delle spese di giudizio.

Con riserva di ogni diritto ed eventuali motivi aggiunti. »

La *convenuta* conclude che la Corte voglia :

« ogni controversia o diversa istanza disattesa, respingere come infondato il ricorso 25 gennaio 1965 della S.p.A. Acciaierie e ferriere pugliesi contro la decisione individuale 13 novembre 1964, con la conseguente condanna alle spese tutte di causa. »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Nell'atto introduttivo, la *ricorrente* deduce contro la decisione impugnata i seguenti mòtivi :

1. Violazione dei principi relativi all'onere della prova; violazione di forme essenziali per difetto di motivazione (violazione degli articoli 5 e 15 del Trattato C.E.C.A.).
2. Misconoscimento dell'inapplicabilità delle norme comunitarie sulla perequazione al rottame impiegato nelle fonderie (violazione della decisione 2-57).
3. Motivo subordinato. Misconoscimento dell'inapplicabilità delle norme comunitarie sulla perequazione al rottame riutilizzato o impiegato per produrre « fucinati » (violazione della decisione 2-57).

Ricordando che l'attività dell'impresa, oltre all'acciaieria soggetta alla perequazione, abbraccia anche altri settori che ne sono esenti, in ispecie una fonderia, la *ricorrente* lamenta col primo mezzo che l'Alta Autorità, per giustificare la stima dell'imponibile, si limiti a dichiarare che l'impresa non ha dimostrato di aver utilizzato il rottame per scopi diversi dal fabbisogno dell'acciaieria.

I vari considerando della decisione impugnata, in ispecie quello secondo cui « l'impresa non ha fornito alcun elemento per dimostrare l'inesattezza dei dati (10 520 tonnellate) rilevati in occasione delle predette verifiche; di conseguenza, il tonnellaggio di base fissato in 140 134 tonnellate resta invariato », costituirebbero un'inversione dell'onere della prova. Posto che la ricor-

rente ha prodotto tutta la documentazione necessaria, spetterebbe all'Alta Autorità dimostrare che i quantitativi di rottame d'acquisto utilizzati nell'acciaieria erano superiori a quelli denunciati.

Col secondo mezzo, la ricorrente si adopera onde dimostrare che le quantità di rottame utilizzate nella fonderia erano superiori a quelle accertate dalla convenuta.

Essa ha prodotto degli estratti dal libro delle fatture onde provare la quantità complessiva dei prodotti di ghisa venduti e regolarmente fatturati durante il periodo in questione.

Si tratterebbe di 3 444 tonnellate, più 200 tonnellate di prodotti di ghisa per uso interno.

Aumentando detta produzione del 10 % per tener conto dei cali tecnici, sarebbe possibile stabilire la quantità minima del rottame destinato alla fonderia.

Le quantità in tal modo calcolate sarebbero ancora superiori alle 3 954 tonnellate di rottame da essa dichiarate come destinate alla fonderia.

La convenuta avrebbe a torto accertato solo 1 552 tonnellate, detraendo 1 055 tonnellate (considerate nella decisione come rottame d'acquisto) ed altre 1 347 tonnellate (considerate nella decisione come utilizzate nell'acciaieria in mancanza di prova concreta del contrario).

Col terzo mezzo la ricorrente s'industria di provare che i quantitativi di rottame utilizzati come reimpiego o per produrre fucinati, e quindi non tassabili, sono stati superiori a quelli accertati dall'Alta Autorità. Essa ha dichiarato un totale di 20 227 tonnellate di rottame che sarebbe stato rivenduto o utilizzato per la produzione di fucinati; la convenuta ne avrebbe ammesso soltanto 11 027 tonnellate. Dalle fatture da essa prodotte risulta che i forgiati e il rottame di recupero venduti durante il periodo di cui trattasi ammontavano complessivamente a 14 652 tonnellate. In base a questo dato e tenuto conto delle perdite dovute alla disossidazione e del calo durante il procedimento di fabbricazione, come pure del consumo interno, la quantità di 20 227 tonnellate da essa dichiarate dovrebbe ritenersi giustificata.

Nelle osservazioni in risposta al « bilancio generale dei movimenti di rottame » prodotto dalla convenuta a richiesta della Corte, la ricorrente invoca una relazione del Campsider in cui la percentuale media dei recuperi presso le imprese siderurgiche italiane è valutata al 28 %. I recuperi da essa dichiarati non costituirebbero che il 9,1 % della produzione complessiva. Sarebbe dimostrato che l'aumento delle scorte non è stato causato da acquisti di rottame, ma si spiega con il recupero di rottame passato a scorte senza essere controllato né dichiarato.

La *convenuta* ribatte che non è mai stata prodotta alcuna

documentazione relativa alla fonderia di ghisa, cosicché è stato impossibile controllare la ripartizione del rottame acquistato e consumato fra i reparti dell'impresa soggetta a prelievo ed i reparti esenti. Attenendosi al bilancio generale dei movimenti di rottame, compilato in parte in base alle notifiche della stessa ricorrente, ed ai documenti presentati dall'impresa circa la carica di rottame di ciascuna colata, i conti non tornano. Se ne dovrebbe concludere che l'impresa utilizzava materiale non denunciato anche nell'acciaieria. Gli argomenti che la ricorrente pretende trarre dal calcolo delle quantità di rottame venduto o destinato al reimpiego non hanno alcun valore, dato che la questione non concerne il lavoro degli stabilimenti, i quali possono essersi procurati il materiale in modo diverso, ma concerne le scorte in eccedenza, presso l'acciaieria.

La convenuta nega di aver invertito l'onere della prova. Spetta alla ricorrente il giustificare delle scorte superiori al denunciato e spiegare perché il bilancio generale dei movimenti di rottame fosse in contrasto con le denunce. Spetta all'Alta Autorità di giustificare in modo tecnicamente plausibile i suoi accertamenti, non di fornire la prova « diretta » del consumo di rottame accertato a carico dell'impresa.

Nella replica, la *ricorrente* assume che il controricorso ha modificato l'oggetto e i dati della controversia; nella decisione impugnata si tratterebbe unicamente della mancanza di prove circa l'impiego nella fonderia e il reimpiego, avendo la convenuta ritenuto che — in mancanza di tali prove — il rottame era stato utilizzato nell'acciaieria o passato a scorte. La tesi sostenuta nel controricorso sarebbe diversa e contraddittoria rispetto al punto di vista sostenuto nella decisione, posto che la convenuta assume che la prova del reimpiego o dell'utilizzazione nella fonderia non ha alcuna rilevanza giacché il dato fondamentale è l'aumento delle scorte, cosicché la maggior parte del lavoro della fonderia e della fucina, con successivi reimpieghi o rivendita, sarebbe stato effettuato con rottame ottenuto in altro modo.

Secondo la ricorrente, il ricorso sarebbe stato orientato in modo diverso se la convenuta avesse basato la decisione su tale concezione.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con lettera 4 ottobre 1965, la Corte ha invitato la convenuta a produrre i documenti da essa menzionati nelle memorie e in particolare il « bilancio generale dei movimenti del rottame ». Tali documenti sono stati depositati in cancelleria il 15 ottobre 1965. Con lettera 11 novembre 1965, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni circa i documenti prodotti dalla convenuta.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 18 novembre 1965. Nell'udienza del 9 dicembre 1965, l'avvocato generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

IN DIRITTO

A — Sulla ricevibilità

La ricevibilità del ricorso introdotto contro la decisione dell'Alta Autorità del 13 novembre 1964, che enuncia gli obblighi finanziari della ricorrente verso il meccanismo di perequazione, non è stata contestata e non dà luogo ad alcun rilievo d'ufficio; il ricorso è quindi ricevibile.

B — Nel merito

Sul primo mezzo

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da violazione di forme sostanziali sotto il profilo di insufficiente motivazione.

Per giustificare le rettifiche apportate alle dichiarazioni della ricorrente circa l'imponibile dei contributi posti a suo carico, essa si limita ad affermare che non è stata fornita la prova dell'utilizzazione del rottame altrove che nell'acciaieria, mentre una prova del genere sarebbe stata necessaria per consentire l'esonero dagli oneri della perequazione. La convenuta, invertendo l'onere della prova, non avrebbe quindi giustificato le rettifiche apportate alle dichiariazioni, regolarmente fatte dall'impresa, circa le quantità di rottame soggetto ai contributi.

Nel sesto e settimo considerando, la decisione impugnata rileva, fra i tonnellaggi dichiarati e i tonnellaggi effettivamente soggetti ai contributi di perequazione, delle differenze, per un totale di 10 520 tonnellate, che sarebbero state constatate durante le verifiche.

Nell'ottavo considerando, detta decisione indica come segue le rettifiche da apportare :

« 1 055 tonnellate di rottame acquistato, che l'impresa adduce di avere destinato alla fonderia di ghisa integrata (attività non soggetta al Trattato), senza peraltro fornire in merito alcuna prova concreta;

9 200 tonnellate di rottame, considerate dall'impresa come materiale di reimpiego, senza peraltro che questa abbia dimostrato di averle utilizzate a tal fine. Questa quantità deve invece identificarsi nel corrispondente aumento delle scorte, come risulta dal bilancio dei movimenti di rottame;

364 tonnellate di rottame venduto, proveniente dalle scorte di rottame della fonderia di ghisa integrata (scorte non sottoposte ai contributi), che l'impresa ha dedotto erroneamente;

1 347 tonnellate di rottame trasferito dall'acciaieria alla fonderia di ghisa, operazione di cui tuttavia non è stata fornita prova. »

Durante il periodo considerato dalla decisione impugnata, l'impresa ricorrente ha utilizzato talune partite di rottame nella sua acciaieria ed altre nella fonderia di ghisa; queste ultime non erano soggette agli oneri della perequazione. In queste circostanze, l'Alta Autorità può, a determinate condizioni, esigere che i tonnellaggi di rottame non soggetti ai contributi di perequazione siano stabiliti in base a criteri sicuri. L'assenza di tali criteri può giustificare il ricorso all'accertamento d'ufficio.

Affermando, nel considerando sopracitato, che l'impresa ricorrente non ha correttamente dichiarato i tonnellaggi esenti da contributi, la decisione impugnata, anche se in modo sommario, accenna al motivo essenziale sul quale è fondata. Nel motivare le sue decisioni, la convenuta non è tenuta a spiegare dettagliatamente la sua valutazione né a riprodurre la documentazione contabile e le analisi tecniche sulle quali detta valutazione è basata.

La ricorrente contesta l'esattezza materiale sia della motivazione della decisione impugnata, sia dell'ammontare delle rettifiche apportate alle sue dichiarazioni. Questa critica non rientra nel mezzo di violazione di forme sostanziali. Dato che la motivazione della decisione impugnata è adeguata, il primo mezzo è da ritenersi infondato.

Sul secondo mezzo

La ricorrente lamenta anzitutto che la decisione impugnata abbia aumentato l'imponibile dei contributi di 1 055 e di 1 347 tonnellate di rottame che l'Alta Autorità avrebbe, a torto, rifiutato di riconoscere come utilizzate nella fonderia di ghisa. A sostegno di questa censura, la ricorrente ha prodotto alcuni estratti del suo libro delle fatture al fine di provare che, durante il periodo di cui trattasi, le sue vendite di prodotti di ghisa si sono elevate a quantità incompatibili con un consumo di rottame inferiore a 4 000 tonnellate. La convenuta avrebbe quindi abusivamente e senza adeguata giustificazione limitato a 1 552 tonnellate il consumo di rottame nella fonderia di ghisa.

La convenuta si è astenuta da qualsiasi risposta specifica agli argomenti così dedotti. Si è limitata ad eccepire l'assenza di una contabilità industriale completa per la fonderia di ghisa e non ha fornito alcuna giustificazione precisa delle cifre da essa indicate. Gli elementi fatti valere dalla ricorrente non sono quindi stati efficacemente contestati.

La decisione impugnata deve pertanto considerarsi come un

caso d'illegittima applicazione delle norme relative all'accertamento d'ufficio dei contributi di perequazione.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia aumentato l'imponibile di 9 200 tonnellate di rottame, ritenendo che tale quantitativo sia dovuto ad un aumento delle scorte soggette agli oneri della perequazione, mentre si tratterebbe in realtà di materiale di reimpiego costituente risorse proprie, non imponibili, a norma dell'articolo 4, 2° comma, della decisione 2-57.

La convenuta, pur mantenendo le sue critiche circa lo stato incompleto della contabilità industriale dell'impresa, si è disinteressata dell'origine di tale rottame, adducendo trattarsi in ogni caso di quantità soggette alla perequazione. A richiesta della Corte, la convenuta ha prodotto un documento intitolato « bilancio generale dei movimenti del rottame » per il periodo aprile 1954 — gennaio 1957. A proposito di questo documento, la ricorrente ha osservato nella fase orale che se i recuperi dichiarati sono molto inferiori alla media dei recuperi interni delle imprese ad essa comparabili, ciò è dovuto ad una contabilità industriale insufficiente sui recuperi passati a scorte.

La tesi della convenuta secondo cui gli aumenti di scorte di cui trattasi sarebbero in ogni modo soggetti ai contributi di perequazione, non tiene conto del fatto che la differenza constatata nel volume delle scorte poteva spiegarsi in base ai recuperi interni dell'impresa, la cui contabilità industriale, secondo quanto afferma la stessa convenuta, è difettosa. A questo riguardo, la spiegazione fornita dalla ricorrente doveva quindi esser presa in esame e non poteva essere scartata a priori.

La convenuta si è invece limitata ad affermare che spetta alla ricorrente convincerla e che, per altro, non è affatto convinta.

Il documento prodotto su domanda della Corte, pur rivelando delle contraddizioni nelle dichiarazioni dell'impresa, non prova quindi affatto che l'accertamento di 9 200 tonnellate di rottame, di cui alla decisione impugnata, sia corretto.

La convenuta non ha fornito alcun altro elemento atto a spiegare questo aumento. L'ulteriore accertamento di 9 200 tonnellate di rottame imponibile deciso dalla convenuta non è quindi da ritenersi adeguatamente giustificato.

Il ricorso è pertanto fondato e la decisione impugnata deve essere annullata.

C — Sulle spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese.

La convenuta, essendo rimasta soccombente nel presente giudizio, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in ispecie l'articolo 33,
viste le decisioni 2-57 e 13-58 dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie l'articolo 69, paragrafo 2,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. È annullata la decisione dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 13 novembre 1964, relativa agli obblighi finanziari della ricorrente nel quadro del meccanismo di perequazione del rottame importato e assimilato.
2. La convenuta è condannata alle spese.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, l'8 febbraio 1966.

Hammes Delvaux

Donner Lecourt Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, l'8 febbraio 1966.

Il cancelliere Il presidente

A. Van Houtte Ch. L. Hammes